



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 01 Del 05.01.2023	Oggetto: Delibera di Giunta Municipale n.97 del 06/05/2022 – Nullità e Inefficacia
---------------------------------	---

L'anno Duemila ventitré il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 12:45 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE FEOLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la propria Deliberazione n.97, adottata nella seduta del 06/05/2022, avente ad oggetto: “*Comune di Ponza / Avv. Claudio Valente – Approvazione schema atto transattivo – Determinazioni*”, con la quale l’Amministrazione ha approvato un atto di transazione, inteso a definire i rapporti economici intercorrenti con il predetto professionista, a seguito dell’attività svolta dal predetto in suo favore, e nel contempo ha dato mandato al Responsabile del Servizio Affari Legali di procedere alla stipula della relativa convenzione;

Visto il conseguente atto transattivo sottoscritto in data 30/05/2022;

Rilevato che l’atto deliberativo e la conseguente convenzione prevedono l’assunzione di obbligazioni a carico dell’Ente;

Considerato che il Servizio Affari Legali, nel procedere all’esame di detti atti, anche al fine di dare esecuzione ai medesimi, ha riscontrato nelle stesse evidenti incongruenze, idonee ad inficiare la loro legittimità e la loro corrispondenza ai principi di buona e corretta amministrazione, come si evince dalla relazione predisposta in data 02/01/2023 prot. n.46, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (All. A);

Considerato, in particolare, che l’atto deliberativo e la conseguente convenzione di transazione prevedono, a fronte di una supposta maggiore esposizione contratta con il professionista e quantificata € 233.217,92= (duecentotrentatremiladuecentodiciassette/92), il pagamento di quella minore di € 223.217,92 = (duecentoventitremiladuecentodiciassette/92), da corrispondere in 7 annualità, con un primo versamento, pari ad € 30.000,00= (trentamila), da versare entro il 30/05/2022;

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall’art.42, comma II, lett. i) del D. Lgs. n.267/2000, l’adozione dei provvedimenti che riguardano esborsi da sostenere, in più annualità di bilancio, quale quello suindicato, è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale;

Chiaro in proposito è l’orientamento della Magistratura contabile sulla materia: “*Con riguardo all’individuazione dell’organo deputato a pronunciarsi sugli atti transattivi che si intendono stipulare, il Collegio ritiene opportuno richiamare il dettato dell’art.42, comma 2 lett. i) del TUEL, che espressamente riserva al Consiglio Comunale l’adozione di qualsiasi atto che comporti l’assunzione, da parte del Comune di “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.”* (Sez. Piemonte Deliberazione n.345/PAR/2013 e Sez. Puglia, Deliberazione n.181/PAR/2013).

“*Quando ricorrono ipotesi transattive che comportino, come nel caso di specie, il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi, non può essere messa in dubbio la competenza a provvedere in capo al Consiglio Comunale.*” (Sezione Puglia, Deliberazione n.80/PAR/2017).

Rilevato, altresì, che in ragione della natura della contratta obbligazione e della riferita competenza funzionale del Consiglio Comunale, ai fini dell’adozione del suindicato atto amministrativo, era necessario conseguire il preventivo parere dell’organo di revisione, che, invece, non risulta essere stato richiesto;

Rilevato che tale attestazione costituisce un presupposto indifettibile per ritenere, conforme alla legge, la licenziata Deliberazione;

Rilevato, che il richiamato atto deliberativo, a prescindere da detto evidente vulnus, presenta ulteriori elementi di illegittimità, non essendo state poste in essere le corrette attività amministrative intese ad assicurare alla contratta obbligazione la necessaria copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art.191 del TUEL;

Rilevato, a tal proposito, che in funzione delle raggiunte pattuizioni, l’Amministrazione si è impegnata ad estinguere la riconosciuta esposizione, attraverso pagamenti spalmati in sette esercizi ed a fronte del suindicato disposto normativo, le relative somme dovevano essere necessariamente iscritte nei bilanci pluriennali dell’Ente;

Rilevato che tale incumbente non risulta essere stato compiuto, la Delibera in questione ed il conseguente accordo transattivo sono privi della necessaria copertura finanziaria e non sono idonei a produrre effetti giuridici nei confronti dell'Amministrazione ed a renderli, di conseguenza, opponibili alla medesima;

Considerato che il riferito difetto di competenza, la mancata acquisizione del parere dell'organo di revisione e l'omessa iscrizione in bilancio delle spese per adempiere al promesso pagamento, implicano la nullità dell'approvata deliberazione n. 97 del 22.5.2022 e la non riferibilità della obbligazione al Comune di Ponza;

Considerato, altresì, che gli Enti Pubblici nel far ricorso all'istituto della transazione sono soggetti ad obiettive e determinate limitazioni, che non sembrano essere state rispettate nel caso che ci occupa.

In particolare la Magistratura contabile nel valutare tale opzione ha stabilito che la stessa possa essere perseguita allorché sussistano determinate condizioni, che non sembrano sussistere nel caso che ci occupa, vale a dire: *“la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, tenuto conto delle limitazioni imposte dal diritto pubblico, e della natura del rapporto che intercorre tra il privato e la pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali deve essere finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'Ente.”* (Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, 181/PAR/2017);

Considerato che, sulla base di tali principi l'azione della Pubblica Amministrazione nel procedere a qualsiasi forma di contrattazione deve essere caratterizzata dall'imparzialità e del buon andamento, oltre ad essere finalizzata al concreto soddisfacimento degli interessi pubblici;

Rilevato che nel procedere alla conclusione dell'accordo transattivo in esame ed all'adozione dell'atto in questione, al di là della su rilevata nullità, non risulta che si siano soddisfatti detti ineludibili interessi;

Considerato, a tal proposito, che il raggiunto accordo presenta notevoli incongruenze sulla valutazione del credito riconosciuto al professionista, che, nella realtà, è inferiore a quello effettivamente preteso dal predetto e riconosciuto al predetto, ben al di là della assentita riduzione, con la conseguenza che il sottoscritto atto di transazione, oltre che illegittimo, non può ritenersi, assolutamente conveniente per l'Amministrazione;

Considerato che nell'eseguita verifica l'Ufficio ha riscontrato che vi è un incarico professionale che riguarda direttamente le posizioni personali di amministratori e di agenti pubblici, in relazione alle quali l'Amministrazione non può farsi carico di alcuna forma di spesa. Sono state liquidate parcelle e fatture che riguardano 7 incarichi ancora in corso, riconoscendo anche fasi professionali ancora non eseguite, senza sapere se saranno mai eseguite. Regole di correttezza professionale e di buona amministrazione prevedono che le prestazioni professionali siano liquidate dopo il loro effettivo espletamento e non in anticipo, a futura memoria.

Considerato, inoltre, che al di là di tale grave discrepanza, che la operata liquidazione non corrisponde, inoltre, alle condizioni contenute nei singoli provvedimenti di incarico, in quanto non risultano essere state elaborate sulla base dei parametri previsti dalle medesime, ma su valori maggiori, riguardano attività, non sempre, eseguite e contengono voci di spese, allo stato degli atti, non riconoscibili;

Rilevato, altresì, che dagli atti del procedimento non si rinviene quale sia stato l'iter logico giuridico che abbia condotto l'Ufficio nel dare corso a detta liquidazione ed in particolare quali siano state le valutazioni che l'abbiano indotto ad addivenire all'accordo in questione, in quanto assolutamente, come detto, non conveniente per l'Amministrazione e, oltre modo favorevole per il professionista. Esaminando gli atti del procedimento appare evidente, che nella realtà, detto contestato accordo appare essere stato determinato dal professionista, laddove questo, circostanza questa del tutto insolita, nel formulare la proposta ha indicato anche, quale fosse la scelta operata dalla Giunta Municipale, ancorché non via sia, agli atti dell'Ufficio, alcuna opzione in tal senso. La conferma dell'insussistenza di una adeguata istruttoria e di una compiuta valutazione della convenienza delle prospettate opzioni è data dalla circostanza che la richiamata Deliberazione è intervenuta a distanza di sole due ore dalla ricezione della proposta, avanzata dal legale, con la evidente conseguenza che non si è potuta accertare la eccessiva onerosità delle somme esposte nelle parcelle e nelle fatture emesse dal professionista di cui innanzi;

Rilevato che, ai fini della definizione di un determinato accordo transattivo è necessario il recepimento di reciproche concessioni, che non risultano essere intervenute nel caso di specie, atteso che sono stati riconosciuti al professionista superiori a quelli effettivamente maturati;

Considerato che in virtù delle suesposte considerazioni la richiamata Deliberazione di G.M. n.97 del 06/05/2022, risulta adottata in evidente contrasto con le norme imperative previste dal TUEL e del codice civile, ragione per la quale l'Amministrazione è tenuta a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi previsti dall'art.97 della Costituzione;

Rilevato che in considerazione del suesposto mancato rispetto delle richiamate disposizioni di legge e delle suesposte incongruenze, è interesse dell'Amministrazione dichiarare la nullità dell'atto deliberativo di cui in premessa e di conseguenza la sua inefficacia e del relativo atto di transazione approvato dal medesimo, in quanto inidonei a produrre effetti giuridici che possano incidere sulla sfera giuridica dell'Ente.

Considerata la nullità dell'atto amministrativo scrutinato e la natura vincolata dal presente provvedimento, si ritiene del tutto superfluo procedere alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dell'Avv. Claudio Valente, atteso che l'apporto partecipativo eventualmente addotto dal medesimo nel procedimento non avrebbe potuto superare la rilevata nullità e di conseguenza non avrebbe, in alcun modo, potuto condurre ad una determinazione diversa da quella assunta;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Preso atto dei pareri espressi sulla presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D. Lgs. n.267/2000;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- 1) Di dichiarare nulla e priva di efficacia la Delibera di Giunta Municipale n.97 del 06/05/2022 e di conseguenza l'accordo transattivo che ha provveduto ad approvare il medesimo, rilevando la inidoneità di detto atto a produrre effetti giuridici che possono incidere sulla capacità di spesa dell'Ente;
- 2) Di conferire apposito mandato al Servizio Legale al fine di procedere ad un riesame completo delle parcelle presentate dal professionista, procedendo alla esatta quantificazione dei compensi effettivamente maturati dal predetto a seguito degli incarichi professionali portati a compimento ed effettivamente opponibili all'Amministrazione, escludendo quelli non eseguiti e/o riferibili ad altri soggetti;
- 3) Di dichiarare la presente Deliberazione con separata votazione, all'unanimità, immediatamente esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 134, comma IV del D. Lgs. n.267 del 2000.



COMUNE DI PONZA

Provincia Di Latina

CAP. 04027 P.zza Carlo Pisacane Tel. 0771/80108 - Fax 0771/820573

Cod. Fiscale:81004890596 - Partita I.V.A. 01371870591

Ill.mo
Signor Sindaco

Ill.mo
Signor Assessore al Contenzioso
Loro Sedi

Delibera di Giunta Municipale n.97 del 06/05/2022 - Approvazione schema transattivo con Avv. Claudio Valente

Lo scrivente Ufficio, nel procedere ad una compiuta razionalizzazione del Servizio ha avviato un esame approfondito del contenzioso, al fine di conseguire un quadro completo delle esposizioni contratte dall'Amministrazione.

In tale contesto si è proceduto ad avviare, con le risorse a disposizione, una prima attività intesa alla definizione di parte dello stesso, attraverso una soddisfacente forma di risparmio, anche rispetto alle iscrizioni riportate in bilancio.

In questa attività di verifica si è provveduto ad esaminare, tra l'altro, anche l'accordo sottoscritto in data 30.5.2022 con l'Avv. Claudio Valente, in virtù della Delibera di Giunta Municipale in oggetto.

Nel procedere a detta ricognizione sono emerse evidenti incongruenze, idonee ad inficiare la legittimità della assunta deliberazione e di conseguenza del sottoscritto atto di transazione, oltre la sua assoluta non convenienza dal punto di vista economico, come meglio appreso chiarito.

A tal riguardo deve, innanzitutto, rilevarsi, che la Giunta Municipale, che ha approvato la suindicata convenzione, non aveva alcuna competenza al riguardo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.42 del TUEL, gli atti amministrativi riguardanti rapporti obbligatori, che implicano esborsi da eseguire in più annualità, come nel caso in esame, sono di competenza del Consiglio Comunale e necessitano, di conseguenza, del preventivo parere dell'organo di revisione,

Tale difetto di attribuzione importano la nullità degli atti adottati e la loro conseguente non riferibilità all'Ente.

“Con riguardo all'individuazione dell'organo deputato a pronunciarsi sugli atti transattivi che si intendono stipulare, il Collegio ritiene opportuno richiamare il dettato dell'art.42, comma 2 lett. i) del TUEL, che espressamente riserva al Consiglio Comunale l'adozione di qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune di “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.” (Sez. Piemonte Deliberazione n.345/PAR/2013 e Sez. Puglia, Deliberazione n.181/PAR/2013).

Ed ancora *“Quando ricorrono ipotesi transattive che comportino, come nel caso di specie, il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi, non può essere messa in dubbio la competenza a provvedere in capo al Consiglio Comunale.” (Sezione Puglia, Deliberazione n.80/PAR/2017).*

Stante tale indiscussa competenza è evidente che il raggiunto accordo doveva essere sottoposto all'esame di detto quest'ultimo Organo, previa acquisizione del preventivo parere dell'organo di revisione, che non risulta essere stato né richiesto né tanto meno rilasciato.

Ma a prescindere dai suesposti rilievi, già sufficienti per ritenere l'atto amministrativo in esame del tutto non coerente con le previsioni contenute nel D.Lgs. n.267/2000, deve evidenziarsi che la istruttoria svolta dallo Ufficio, ha riscontrato ulteriori anomalie che rendono, oltre modo, illegittimo il predetto.

A margine dell'accordo raggiunto, infatti, non risulta essere stata impegnata, nello strumento economico pluriennale del Comune, la somma necessaria per compensare il professionista. Tale omissione comporta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del TUEL, un ulteriore elemento di nullità del provvedimento amministrativo, che non appare, in alcun modo, sanabile al pari di quello sopra evidenziato.

Non va poi sottaciuto che, a fronte di tali evidenti discrasie, l'Ufficio ha potuto, altresì, verificare che l'accordo in questione contiene degli evidenti errori di valutazione, che vanno assolutamente emendati, atteso che sono stati riconosciuti al legale importi maggiori a quelli effettivamente maturati in ragione dell'attività professionale effettivamente svolta.

L'Amministrazione, infatti, nel procedere al riconoscimento dei pretesi compensi si è limitata a recepire la richiesta avanzata dal predetto senza compiere alcuna forma di valutazione della predetta.

Se si considera che è passato un lasso temporale di poco più di due ore tra la presentazione della pretesa e l'adozione dell'atto deliberativo, è evidente che, nella circostanza, non può essere intervenuta alcuna obiettiva valutazione dell'attività del professionista e del relativo quantum dovuto per compensare la medesima.

Esaminando l'elenco allegato alla transazione emerge che risultano essere stati compiuti riconoscimenti, a futura memoria, per prestazioni ancora da eseguire, evenienza questa non consentita ad un ente pubblico.

In buona sostanza, l'Amministrazione si è impegnata a pagare attività non ancora compiute, in relazione alle quali non si sa se e quando saranno mai prestate.

Ed ancora per completezza espositiva deve evidenziarsi che è stato accertato l'affidamento al professionista di un incarico di difesa di agenti pubblici per iniziative che, assolutamente, non possono fare carico all'Amministrazione, in quanto riferibili direttamente ai medesimi, ragione per la quale devono essere saldate dai medesimi.

L'Ufficio si riserva, a tal proposito, di procedere al ritiro dell'atto amministrativo con il quale si è provveduto al contestato non dovuto affidamento.

Ciò non bastasse, all'esito di un seppur sommario esame delle parcelle e delle fatture emesse dall'Avv. Valente è emerso che le stesse non sono state predisposte secondo le condizioni contenute nella Delibere di conferimento dei relativi incarichi e contengono voci di credito eccessive, non giustificate ovvero non riconoscibili, in quanto svolte da altri professionisti. E' stata, a tal proposito una attività di riconsiderazione delle medesime al fine di ricondurle alle prestazioni effettivamente rese dal professionista.

In virtù della dedotta situazione di fatto, si ritiene che la Giunta Municipale debba procedere all'adozione di un atto deliberativo ricognitivo della nullità della richiamata Deliberazione n.97 del 06/05/2022, onde consentire all'Ufficio di procedere ad una rivalutazione delle note spese presentate, al fine di quantificare in modo corretto di quanto effettivamente maturato dal predetto legale, secondo i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

Dott.ssa Vincenzina Marra



VINCENZINA
MARRA
02.01.2023
14:08:48
GMT+01:00

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 1 a partire dal 05/05/2022, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Allocca

